

Rapporto aggiuntivo 2

numero

6117 RA2

data

5 ottobre 2010

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

della Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio 17 settembre 2008 concernente la modifica di alcuni articoli della Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino (LBSCT) del 25 ottobre 1988

Nella sua sessione del 24.6.2009 il Gran Consiglio ha deciso di rinviare alla Commissione della gestione e delle finanze il rapporto del 28.4.2009 ed il rapporto aggiuntivo del 16.6.2009 sul messaggio n. 6117 del Consiglio di Stato del 17.9.2008, unitamente al rapporto n. 6210 del 16.6.2009 sulla mozione 16.2.2009 presentata da Paolo Beltraminelli e Filippo Gianoni denominata *“approfondimento del tema della responsabilità sussidiaria dello Stato nel caso di enti con partecipazione esclusiva o preponderante (BSCT e AET) e dell'eventuale introduzione di norme atte a limitarla”*.

Da allora i 3 rapporti sono rimasti congelati. Da parte sua il governo non ha ritirato il messaggio n. 6117 e nel frattempo, i vertici della Banca con comunicazione 22.7.2010 hanno informato la stessa Commissione circa la stipulazione di un accordo per l'acquisto a breve di una partecipazione di controllo nella Banca UniCredit (Suisse) Bank SA (USB). In sostanza si tratta dell'acquisto di una quota dell'80% in una società holding che sarà detenuta per il rimanente 20% dall'attuale dirigenza di USB; la società holding deterrà a sua volta il 100% de capitale azionario di USB. Secondo le precisazioni fornite, BancaStato finanzierà l'acquisto dell'intero pacchetto azionario USB da parte della holding per la parte eccedente il capitale della stessa e quindi USB resterà, per il momento, un'entità giuridica separata con organi propri. Secondo quanto comunicato dai vertici della Banca, USB è un istituto attivo dal 1998 sul nostro territorio ed è orientato non solo alla tradizionale clientela italiana, ma anche alla clientela dei paesi del Centro Est Europa, che rappresentano non soltanto per la Banca ma per tutto il mercato finanziario ticinese un'importante opportunità di diversificazione e di crescita. L'operazione permetterà, sempre secondo quanto affermato nella lettera della Banca alla Commissione, di mantenere e sviluppare in Ticino una realtà che gestisce CHF 2,2 miliardi, conta 40 impieghi (al 31.12.2009) e ha realizzato un utile netto pari a CHF 4,2 mio. nel 2009.

Il 7 settembre us. il presidente della Direzione generale ed il presidente del consiglio di amministrazione di BancaStato hanno incontrato la Commissione del controllo del mandato pubblico per meglio illustrare i motivi che hanno indotto la Banca ad intraprendere questo passo e per chiarire i dettagli di ordine finanziario dell'operazione.

Nella Commissione della gestione e delle finanze è stata sollevata e diffusamente discussa la questione a sapere se il messaggio n. 6117 del Consiglio di Stato abbia ancora un senso dopo che la Banca ha deciso, spontaneamente ed in piena autonomia, di stipulare l'accordo che avrà effetto a decorrere dal prossimo 1.1.2011.

La Commissione è giunta alla conclusione che, almeno parzialmente, il Messaggio conserva la sua attualità e abbia ancora un senso.

Infatti le proposte di revisione parziale della Legge, contenute nel messaggio sono tre:

- limitazione della garanzia dello Stato agli impegni della Banca non coperti da mezzi propri: **la garanzia non si estende agli impegni di società affiliate (nuovo art. 4 LBCT)**;
- precisazione della facoltà della Banca di assumere partecipazioni **sia a carattere d'investimento sia permanenti** ad imprese svizzere o estere, se ritenute d'interesse per l'economia cantonale o per la Banca stessa, **ritenuto che l'attività delle società controllate dalla Banca non deve essere in contrasto con lo scopo previsto dagli art. 3 e 3 a LBCT (art. 14 cpv. 1, modificato, e nuovo cpv. 2)**;
- introduzione del **dovere del consiglio di amministrazione della Banca di informare il Consiglio di Stato sulle strategie e sull'andamento degli affari della Banca, salvaguardando il segreto bancario (nuovo art. 33 cpv. 4 LBCT)**.

Orbene, la proposta di modifica dell'art. 14 LBCT con la formulazione del nuovo cpv. 1 suscita ancora perplessità in buona parte dei commissari anche dopo il perfezionamento dell'accordo di acquisto oggetto della summenzionata lettera informativa della Banca; un'adesione alla modifica equivarrebbe sostanzialmente alla ratifica da parte del Gran Consiglio di una decisione di cui esso non intende assumersi la responsabilità politica, la decisione di acquisto rientrando nelle opzioni strategiche autonome della Banca che già l'attuale art. 14 LBCT consente. Il nuovo cpv. 2 proposto trova invece il consenso della Commissione, trattandosi di un complemento indispensabile a quanto stabilito dall'attuale art. 14 LBCT, a tutela del rispetto del mandato pubblico.

Anche le altre proposte di modifica della Legge appaiono auspicabili se non necessarie.

L'esclusione della garanzia statale in relazione agli impegni di società affiliate e partecipate appare già di primo acchito nell'interesse del Cantone, come suggerito dal prof. Von der Crone, giacché la garanzia dello Stato non è stata concepita per coprire anche i rischi causati da un'eventuale espansione delle attività e non dovrebbe quindi estendersi agli obblighi dell'eventuale banca affiliata. **Ancorare nella legge tale limitazione della garanzia pubblica appare ancora più opportuno dopo la conclusione dell'accordo di acquisto di cui sopra**, e ciò benché lo stesso prof. Von der Crone riconosca che anche con questa specificazione non si può escludere completamente il rischio che BancaStato possa essere chiamata a rispondere per gli impegni della società affiliata, sopportando la responsabilità per gli amministratori che ha designato (*Haftung für entsandte Organe*), quale organo di fatto (*faktisches Organ*) o anche solo per la responsabilità fondata sulla fiducia (*Vertrauenshaftung*). Il rischio potrà però essere circoscritto se e nella misura in cui verrà esercitata una vigilanza efficace degli affari della banca privata affiliata o partecipata da parte di BancaStato e inoltre l'esclusione della garanzia dello Stato dovrà essere esplicitata anche verso la clientela della banca affiliata o partecipata.

In ogni caso, il fatto che dal profilo giuridico non può essere escluso al 100% il rischio che venga ingaggiata la responsabilità della Banca e quindi di conseguenza la garanzia dello Stato, non dispensa il legislatore cantonale dal mettere in atto **tutto quanto possa contribuire a contenere al minimo tale rischio**: pertanto la Commissione condivide la necessità di modificare l'art. 4 LBCT affinché risulti dai verbali del dibattito parlamentare la chiara ed univoca volontà di limitare la garanzia dello Stato agli impegni della Banca non coperti da mezzi propri, e di escluderla invece per quanto attiene agli impegni di società partecipate e affiliate.

Parimenti la Commissione approva l'aggiunta di un nuovo cpv. 4 all'art. 33 LBCT che si inserisce nel quadro dei doveri e delle competenze dei vari interlocutori: Gran Consiglio, Consiglio di Stato, revisore e consiglio di amministrazione della banca. Appare infatti opportuna l'aggiunta di una disposizione che sancisca l'obbligo del consiglio di amministrazione della banca di **informare il governo sulle strategie e sull'andamento degli affari della Banca, riservato il segreto bancario**. Si tratta di un dovere simmetrico all'esistenza della garanzia dello Stato e pertanto va codificato nella legge.

Con queste considerazioni, la Commissione invita il Gran Consiglio ad approvare il decreto legislativo allegato al Messaggio n. 6117 del Consiglio di Stato, limitatamente alle modifiche concernenti gli art. 4, 14 cpv. 2 (nuovo) e 33 cpv. 4 LBCT.

* * * * *

Per la Commissione gestione e finanze:

Giovanni Merlini e Giovanni Jelmini, relatori
Bacchetta-Cattori - Beltraminelli - Bignasca A. - Bobbià -
Brivio - Celio - Chiesa - Foletti - Regazzi - Vitta

Disegno di

LEGGE

sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino del 25 ottobre 1988; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio del 17 settembre 2008 n. 6117 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto aggiuntivo 2 del 5 ottobre 2010 n. 6117 RA2 della Commissione della gestione e delle finanze,

d e c r e t a :

I.

La Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino del 25 ottobre 1988 è così modificata:

Art. 4

Lo Stato risponde di tutti gli impegni della Banca non coperti da mezzi propri. La garanzia dello Stato non si estende agli impegni di società affiliate.

Art. 14 cpv. 2 (nuovo)

²L'attività delle società controllate dalla Banca non deve essere in contrasto con lo scopo previsto degli articoli 3 e 3a.

Art. 33 cpv. 4 (nuovo)

⁴Il Consiglio di Stato è informato dal Consiglio di amministrazione sulle strategie e sull'andamento degli affari della Banca, salvaguardato il segreto bancario.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.